



COMUNE DI MURA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10365

DELIBERAZIONE N° 29/17

Soggetta invio Prefetto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA ED IL COMUNE DI MURA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA COMUNITA' MONTANA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI – ANNO 2017 e 2018.

L'anno 2017 addì 20 del mese di Settembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Municipale.
All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA	X	
2. BIANCHI MARTINO	X	
3. FREDDI ROBERTO		X
TOTALI:	2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede, fra l'altro, alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Flocchini Nicola Angiola, assunta la presidenza procede alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: ACCORDO TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA ED IL COMUNE DI MURA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA COMUNITA' MONTANA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI – ANNO 2017 e 2018.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell'atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Flocchini Nicola Angiola

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che, l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del Comparto Regioni – Enti Locali prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione;
- Considerato che, secondo la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL del 22.01.2004, la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto a "scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;
- Vista la vigente normativa in ordine alle gestioni associate per l'esercizio delle funzioni obbligatorie, in particolare l'art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successivamente modificato e integrato dall'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 148/2011 e dalla legge n. 228/2012, che ha introdotto tale obbligo per i comuni di minori dimensioni;
- Vista inoltre la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" che ai commi 3 bis e 4 dell'art. 9 testualmente recita:
"3 bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.”;

- Richiamato l'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che si riporta integralmente: “4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

- Considerato che la Comunità Montana di Valle Sabbia, sulla base della citata normativa e della esperienza maturata negli ultimi anni in tema di gestioni associate, ha predisposto una convenzione quadro in grado di soddisfare le esigenze emerse e segnalate dai comuni per:

- la citata gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni obbligati;
- la gestione associata dei servizi per tutti i comuni;

Ricordato che:

. la Comunità Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione con deliberazione dell'Assemblea n. 2014 in data 22 dicembre 2011, poi modificata con deliberazioni assembleari n. 2018 in data 26 aprile 2012, n. 2031 in data 20 dicembre 2012 e n. 2065 in data 28 novembre 2013;

. la convenzione all'art. 2 bis prevede che l'attuazione della stessa avvenga “mediante una o più Aggregazioni che si serviranno di uno o più Uffici Comuni costituiti ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011”;

. la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati;

- Ricordato ancora in particolare che i comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio V.S., Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova s/Clisi, Vobarno, Bedizzole, Borgosatollo, Botticino, Calvagese d/R, Castelcovati, Castenedolo, Manerba, Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Salò, il BIM della Valle Canonica, la Comunità Montana del Sebino Bresciano e l'Unione Comuni Valtenesi, hanno deciso di associarsi per l'attuazione della Convenzione Quadro per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- Considerato quindi che, in attuazione della convenzione quadro approvata, sono stati predisposti i relativi documenti progettuali per le funzioni e servizi in argomento gestiti tramite Uffici Comune istituiti ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011 e che:

1. Sulla base della convenzione la Comunità Montana di Valle Sabbia avrà funzioni di:

* Ente capofila della Convenzione quadro sopra richiamata;

* Ente Responsabile dell'espletamento in forma associate della Centrale Unica di Committenza e delle **funzioni**:

a) organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale

l bis) servizi in materia statistica.

2. Destinatari dei progetti sono i comuni associati prima ricordati che a seguito dell'attivazione delle Aggregazioni - Uffici Comune beneficeranno del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento della spesa di gestione e di espletamento del servizio.

3. La convenzione è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento della qualità del servizio erogato;
- contenimento della spesa pubblica per la gestione del servizio;
- avviamento e rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale.

4. Scopo della convenzione è quello di espletare le attività per la gestione delle Funzioni e dei Servizi associati e delle attività connesse;

Viste le previsioni dei progetti aggregativi relativamente all'utilizzo del personale appartenente ai comuni aggregati e specificatamente all'utilizzo del personale appartenente a questo comune come elencato nell'allegato accordo;

Visto che la Comunità Montana di Valle Sabbia – ente capofila della convenzione - al fine di soddisfare le esigenze organizzative delle Aggregazioni attuative della Convenzione Quadro ha richiesto l'utilizzo del personale prima richiamato (come risultante nell'allegato prospetto riepilogativo);

Confermata l'intenzione di questo comune di collaborare con gli altri comuni per l'esercizio in forma associata della funzione in argomento;

Ricordato che l'utilizzo dei dipendenti per l'espletamento delle gestioni associate è previsto dalla citata convenzione quadro e che quindi con la stessa si è ottemperato a quanto previsto dell'art. 14 comma 1 del CCNL 22/1/2004;

Dato atto che questa Amministrazione intende quindi dare il proprio assenso alla richiesta della Comunità Montana di Valle Sabbia – ente capofila della convenzione -

al fine di soddisfare le esigenze organizzative che la gestione associata prevede, concedendo l'utilizzo del personale di cui allo schema riepilogativo allegato;

Richiamato l'orientamento applicativo di ARAN n. 1265 in merito al consenso del lavoratore ai fini del suo impiego nell'ambito della gestione associata che di seguito si riporta:

L'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 richiede il consenso del lavoratore solo con esclusivo riferimento a quella particolare forma di utilizzo del personale, a tempo parziale e di natura limitata nel tempo, prevista dal comma 1 del suddetto art. 14.

Conseguentemente, non si ritiene che il consenso del lavoratore addetto ad un determinato servizio sia necessario anche ai fini della decisione di un ente di convenzionare con altri enti l'esercizio del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Si tratta infatti di una decisione di natura eminentemente politica, attinente alla stessa organizzazione fondamentale dell'ente circa le concrete modalità di esercizio delle proprie funzioni istituzionali che, in quanto tale, non può essere limitata o, comunque, essere subordinata all'interesse o alla volontà del singolo e dei diversi lavoratori eventualmente coinvolti.

Preso atto della proposta della Comunità Montana relativa all'utilizzo del personale per le aggregazioni per il quale il responsabile ne ha previsto l'utilizzo;

Esaminato l'allegato schema di Accordo, costituito da n. 21 articoli, tra i Comuni di **Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio V.S., Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova s/Clisi e la Comunità Montana di Valle Sabbia** che disciplina, a completamento della convenzione già approvata dal Consiglio Comunale, i rapporti tra gli enti aderenti, inerenti l'utilizzazione dei dipendenti in parola e di quelli messi a disposizione degli altri enti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, alla assegnazione alla Comunità Montana di Valle Sabbia, per l'attuazione della convenzione quadro per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, del personale dichiarato come risultante dall'accordo allegato al presente atto.

2. Di dare atto che l'utilizzo dei dipendenti per l'espletamento delle gestioni associate è previsto dalla convenzione quadro approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 in data 30.06.2017 e che quindi con la stessa si è ottemperato a quanto previsto dell'art. 14 comma 1 del CCNL 22/1/2004;
3. Di approvare , per i motivi esposti in premessa, l'accordo tra la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i comuni di **Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio V.S., Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova s/Clisi** per l'attuazione della Convenzione Quadro per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, relativamente all'utilizzo del personale risultante dall'accordo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti necessari per regolare il corretto utilizzo dei sunnominati dipendenti sono disciplinati negli accordi attuativi e nei documenti progettuali delle diverse aggregazioni;
5. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo in argomento;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
7. Di trasmettere la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali del personale dipendente, a fini informativi;

Indi, stante l'urgenza di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione unanime ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Flocchini Nicola Angiola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _____ giorno della pubblicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267.

VISTO: IL SINDACO
F.to Flocchini Nicola Angiola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267

Mura li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici giorni consecutivi.

Mura li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Mura li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi